

numero			Bellinzona
592	cl	1	14 febbraio 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni DATEC
3003 Berna

e-mail: polg@bafu.admin.ch (pdf e word)

Revisione del pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2017 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim)

Gentili signore,
egregi signori,

con lettera del 31 ottobre 2016 abbiamo ricevuto la proposta di revisione del pacchetto di Ordinanze relative al diritto ambientale, con delle proposte di modifica dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim), che contempla anche le modifiche dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'Ordinanza sui rifiuti (OPSR). Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

La presente revisione prevede la riduzione del contenuto massimo di paraffine clorate a catena corta (SCCP) negli oggetti, riducendolo dall'1% allo 0.15%. Propone inoltre l'applicazione della convenzione di Minamata delle Nazioni Unite, che persegue lo scopo di ridurre l'utilizzo di mercurio metallico. Sebbene il diritto Svizzero abbia già ripreso in gran parte i principi di tale convenzione, si rende necessario un adeguamento del diritto in materia di rifiuti, per evitare che il mercurio derivante dal riciclo in Svizzera possa essere introdotto sul mercato globale. In terzo luogo viene proposta una riduzione del contenuto di piombo negli oggetti di consumo destinati al grande pubblico. Anche in questo caso si tratta di un adeguamento derivante dalla legislazione europea.

1) Presa di posizione - Aspetti generali

Nel suo complesso, seppure con alcune perplessità dalle quali derivano le richieste di modifica descritte nella presente risposta, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione.

Per quanto concerne la riduzione del contenuto di SCCP negli oggetti e in considerazione del fatto che la restrizione in discussione è già in vigore nell'Unione Europea, sarebbe auspicabile l'applicazione immediata della stessa anche in Svizzera. Ritardando l'entrata in vigore al 1° maggio 2018 viene creata una situazione sfavorevole, nella quale la Svizzera potrebbe fungere da ricettacolo di prodotti non più ammissibili sul mercato Europeo.

Sono positive le misure legate all'introduzione di regole nella legislazione sui rifiuti che, in particolare, mirano ad evitare che dalla filiera del riciclo il mercurio possa venire immesso sul mercato globale. Questa attenzione è giustificata in considerazione del fatto che, al termine del proprio ciclo di vita nell'ambiente, il mercurio viene rimesso in circolo attraverso la catena alimentare. La contaminazione di determinate specie di pesci in funzione della provenienza implica già oggi diverse problematiche e la necessità di restrizioni al consumo.

Le nuove proposte di regolamentazione si tradurranno in pratica in una sostanziale riduzione dell'uso di mercurio in Svizzera. Con l'introduzione di espliciti divieti derivanti dalla convenzione di Minamata vengono favoriti gli organi di esecuzione, che saranno facilitati nel poter intervenire contro delle applicazioni indesiderate e poco sostenibili. Tuttavia è utile evidenziare come le deroghe previste per alcune applicazioni tradizionali non giovino a fare chiarezza nell'applicazione del nuovo Allegato 1.7 dell'ORRPCchim.

Con la revisione proposta verranno inoltre introdotti degli obblighi di autorizzazione o, in alcuni casi, di notifica. L'esperienza ha dimostrato che è spesso difficile verificare l'adempimento di obblighi simili, soprattutto in assenza di controlli mirati sul terreno. Malgrado l'esecuzione in questo ambito sia riservata ai servizi federali, si renderà necessaria una stretta collaborazione con i servizi cantonali preposti alla tutela dell'ambiente. Per aumentare l'efficacia delle disposizioni si richiede che vengano condivisi con i servizi cantonali i dati raccolti a livello federale.

Infine, in relazione alle nuove disposizioni in materia di limitazione delle sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione, è positiva l'adozione delle restrizioni legate agli oggetti con piombo. In considerazione del fatto che in Europa la limitazione di piombo negli oggetti destinati al grande pubblico è già in vigore dal 1° giugno 2016, il periodo transitorio previsto fino al 1° novembre 2018 dovrebbe essere decisamente ridotto.

2) Presa di posizione - Aspetti specifici

In considerazione degli aspetti generali e per praticità, vengono elencate di seguito le osservazioni a singoli articoli con le relative proposte di modifica.

Allegato 1.7 Numero 1.1 - Divieti

Proposta Modificare il testo del capoverso 2, lettera e), come segue:

“preparati e oggetti contenenti mercurio o composti di mercurio destinati a un'utilizzazione conosciuta ma non più d'uso comune al 31 dicembre 2017 non possono essere immessi sul mercato. L'UFAM compila una lista degli utilizzi legati a questo divieto.”

Si fa notare che la data di riferimento dovrebbe essere antecedente - per esempio il 31.12.2016.

Motivazione Vedi quanto riportato agli aspetti generali. La soluzione proposta con la tenuta di una lista degli utilizzi garantirebbe la necessaria chiarezza e un'opportuna flessibilità per l'adeguamento delle misure.

Allegato 1.7 Numero 3.1 - Divieti di impiego

Proposta 1 Aggiungere alla lettera c) “...Restano riservati gli impieghi per cui sono possibili delle deroghe secondo i numeri 1.2 e 1.3”.

- Osservazione In alcuni casi (numeri 1.2 cpv. 5 e 1.3) i materiali ausiliari contenenti mercurio posso essere immessi sul mercato. L'attuale formulazione riportata alla lettera c) vieta tuttavia in generale il loro impiego. È necessario correggere nel testo di legge questa discrepanza.
- Proposta 2 L'utilizzo di prodotti a base di mercurio all'interno dei cosmetici deve essere regolamentato.
- Osservazione In diversi paesi sono immesse sul mercato creme sbiancanti contenenti prodotti a base di mercurio in concentrazioni rilevanti. Se da un lato l'immissione sul mercato di questi prodotti in Svizzera è vietata, l'importazione a uso privato non è regolamentata. In considerazione dei pericoli per la salute, in particolare quella dei bambini, e dell'auspicata diminuzione del carico ambientale del mercurio, è auspicabile l'introduzione di un divieto d'uso generalizzato.

Allegato 1.7 Numero 4 - Disposizioni transitorie

- Proposta Modificare il testo del capoverso 2 al fine di garantire che non possano più essere consegnati e venduti al grande pubblico degli strumenti di misurazione contenenti mercurio e immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015. Eventuali eccezioni devono essere regolate chiaramente.
- Osservazione Secondo il disegno di legge è possibile commercializzare dispositivi di misura a base di mercurio per il grande pubblico, se questi sono stati immessi sul mercato la prima volta prima del 1° settembre 2015. Questo permetterebbe ad esempio di continuare a vendere dei vecchi termometri a base di mercurio.
- Le eccezioni per i dispositivi di misura utilizzati professionalmente o in ambito industriale sono invece chiaramente riportate ai numeri 1.2 e 2. Sia per lo scopo di ridurre il carico di mercurio che in relazione a disposizioni più severe nell'ambito professionale, non appare né coerente né opportuno continuare a tollerare la vendita di apparecchi di misura al grande pubblico.

Allegato 1.10 Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

- Osservazione È positivo avere fornito chiarezza sul fatto che le pitture per artisti contenenti i pigmenti con piombo ripresi nell'allegato 1.17 non sono ammesse.

Allegato 2.16 Numero 3.2^{ter} - Divieti

- Proposta Modificare il testo del capoverso 2 aggiungendo quanto indicato:
- “Per l'immissione sul mercato di oggetti trattati con pitture e lacche, gli imballaggi, le batterie, i veicoli e le loro componenti, i materiali legnosi nonché le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8, 2.15, 2.16 numero 5, 2.17 e 2.18.”

Osservazione Al capoverso 2 vengono elencati dei prodotti per i quali esistono già delle limitazioni speciali in relazione al contenuto massimo di piombo. Per analogia e coerenza, è logico includere nell'elenco anche le batterie, i veicoli e le loro componenti e i materiali legnosi.

Allegato 2.16 Numero 3.4 - Deroghe


Proposta Eliminare il capoverso 1 lettera i), riguardante le pile portatili zinco-carbone e le pile a bottone.

Osservazione Con riferimento all'allegato 2.15, questa esenzione è superflua.

Ringraziando per l'attenzione cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet